



Associazione Volontari Protezione Civile Bergamo Ovest ODV

Iscr.albo Regionale n°2255 del 16/08/2006 Iscr.Dip. Nazionale Protezione Civile n° DPC/VRE/0052258

Sede legale Via Marconi 11/C - 24030 Barzana - C.F. 03243660168

Sede operativa via Monte Grappa nr. 66 - 24036 Almenno San Bartolomeo-

Sede operativa via IV Novembre nr. 6 - 24036 Ponte San Pietro-

Tel: 035548075 cell. 3469831169 Tel. 0350267443

<http://www.protezionecivilebergamoovest.it> e-mail: info@protezionecivilebergamoovest.it

pec@pec.protezionecivilebergamoovest.it

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

Dell' Associazione Volontari Protezione Civile Bergamo Ovest ODV

Il giorno 8 del mese di agosto dell'anno 2022, alle ore 10.00, presso la sede sociale di via Guglielmo Marconi 11/C, 24030 Barzana (BG), dovendo modificare obbligatoriamente gli art.li 8-21 e 33 dello Statuto e adeguarlo alle nuove normative del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), su richiesta scritta della Provincia di Bergamo Settore Sviluppo, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Associazione Volontari Protezione Civile Bergamo Ovest ODV in modalità online come previsto dallo Statuto dall'art. 14 c.12, per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Assume la presidenza della riunione il Sig. Francesco Diana e chiama a ricoprire la funzione di segretario per la stesura del verbale la Sig.ra Locatelli Dorian, che accetta. Il Presidente sottopone ai soci le modifiche obbligatorie dello Statuto segnalate dalla Provincia di Bergamo Settore Sviluppo di cui agli articoli 8-21 c.5 e 33, che si allega la PEC al presente Verbale, adeguandolo alle norme del Registro Unico del Terzo Settore. L'Assemblea a maggioranza dei voti

DELIBERA

Di approvare gli articoli di cui sopra meglio indicati nella missiva della Provincia. L'Assemblea termina alle ore 12.00 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Francesco Diana)

Il Segretario

(Doriana Locatelli)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

Il 12-08-2022

Al n° 1343

Serie 3

Importo



**Statuto dell'Associazione "Associazione Volontari
Protezione Civile Bergamo Ovest ODV"**

Titolo I
Costituzione e scopi

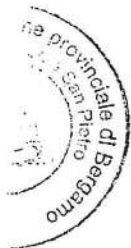
Art.1 - Denominazione, sede e durata

- 1) È costituita, in forma di organizzazione di volontariato di protezione civile, l'Associazione denominata: "Associazione Volontari Protezione Civile Bergamo Ovest ODV" con sede legale e sociale nel Comune di Barzana (BG), di seguito, in breve, detta "Associazione".
- 2) L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e della L. 30/2017.
- 3) In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 4) Essa opera nel territorio della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia ed in caso di necessità e urgenza intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
- 5) L'Associazione ha durata illimitata.
- 6) L'Associazione potrà trasferire la sede legale e/o la sede sociale nell'ambito dello stesso comune e istituire sezioni o sedi secondarie in Italia, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.
- 7) L'Associazione potrà trasferire la sede legale e/o la sede sociale in altro comune italiano e/o istituire sezioni o sedi secondarie all'estero con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art.2 - Scopi e finalità

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore della comunità, del bene comune e dell'ambiente, prevalentemente nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del d.lgs. 1/2018 e nella propria vita associativa si ispira ai principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
- 2) L'Associazione persegue finalità volte in particolare a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica.
- 3) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a) svolgere le attività finalizzate a conseguire i fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e calamità naturali e di promuovere e favorire lo studio di problemi connessi alla vivibilità e al rispetto dell'ambiente;





- b) istituire un corpo di volontari onde svolgere l'attività di Protezione Civile per quanto riguarda gli aspetti dell'emergenza relativi al primo soccorso delle popolazioni, al primo ripristino di viabilità, manufatti e strutture varie ed al superamento dello stato di emergenza con una presenza sul territorio atta ad accelerare la ripresa delle normali condizioni di vita;
- c) costituire nuclei attrezzati per gli interventi nelle attività di Protezione Civile;
- d) contribuire, ove possibile alle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, pianificazione, gestione e superamento delle emergenze, monitoraggio, vigilanza, studio e/o di intervento per la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente svolte dagli Enti ad esse proposti istituzionalmente;
- e) cooperare con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti;
- f) integrare la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale;
- g) favorire lo sviluppo della capacità tecniche e operative tramite la partecipazione dei propri volontari a eventi e corsi di formazione, di aggiornamento ed esercitazioni sul campo;
- h) promuovere la cultura del volontariato nella comunità locale, nella società civile in genere e in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative informative ed educative in istituti scolastici, o altri ambiti di aggregazione sociale con la finalità di valorizzare l'esperienza del volontariato in Protezione Civile soprattutto in ambito di tutela e sicurezza di popolazione e ambiente.

Art.3 - Attività di interesse generale

- 1) L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale la seguente attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:

y) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere attività quali: antincendio boschivo, attività cinofile, telecomunicazioni, attività logistiche, cucina da campo, manutenzioni delle aree verdi e degli alvei fluviali finalizzate alla prevenzione di alluvioni e dissesti idrogeologici, promozione della cultura della protezione civile, attività di supporto alla formazione e aggiornamento dei volontari, prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze, collaborazione con altri enti pubblici.

- 2) Può inoltre svolgere altre attività di interesse generale quali:
 - a) e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. In particolare l'Associazione si

Locatelli Dorina
Di me Donato



propone di svolgere attività quali: manutenzione e pulizia delle aree verdi.

- b) u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- c) a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. In particolare l'Associazione si propone di svolgere attività quali: distribuzione domiciliare pasti alle persone anziane e altre attività logistiche di supporto agli enti pubblici preposti ai servizi sociali.

Art.4 - Attività diverse

- 1) L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- 2) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.5 - Raccolte di fondi

- 1) In aggiunta alle attività istituzionali e per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modificazioni, anche in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
- 2) L'organo di amministrazione provvederà a documentare proventi, costi e reimpiego dei proventi netti per le finalità istituzionali per ogni attività di cui al presente articolo mediante la redazione di appositi rendiconti che costituiranno parte integrante dei documenti di bilancio.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Dionodoro 10/6 Locatelli Donato



Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

- 1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 - Associati

- 1) Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono lo spirito e gli ideali e, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2) Possono essere altresì soci le Organizzazioni di Volontariato e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di queste ultime non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate.
- 3) Il numero di soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto del socio al recesso.

Art.8 - Ammissione degli associati

- 1) I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
- 2) Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
- 3) L'Organo di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'Organo di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 4) L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di Amministrazione.
- 5) L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 6) L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria in occasione della prima convocazione utile, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; all'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



- 7) Ciascun associato ha diritto di voto. Nel caso di associato minorenne e sino alla maggiore età, tale diritto sarà esercitato per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
- 8) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo legale Rappresentante o da altro consigliere da questi delegato ed hanno diritto di voto in sede di Assemblea dei soci.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

- 1) L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.17 del presente Statuto.
- 2) I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- 3) La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 4) L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 5) Ogni socio ha diritto:
- a) di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e di intervenire alle Assemblee direttamente o per delega;
 - b) di elettorato attivo e passivo, in particolare, ciascun socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione, così come disciplinato dall'art.17 del presente Statuto;
 - c) di essere informato sulle attività ed iniziative dell'Associazione, di controllarne l'andamento;
 - d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - f) di esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione;
 - g) di partecipare ai corsi formativi inerenti all'attività dell'Associazione;
 - h) di recedere in qualsiasi momento.
- 6) Ogni socio è tenuto:
- a) alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dall'Assemblea dei soci;
 - b) al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Locatelli Daniele

Dionisio d'Alto



- c) ad attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - d) a partecipare alle attività stabilite d'accordo con gli organi sociali e a mantenere gli impegni assunti nell'ambito dell'Associazione;
 - e) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - f) a mantenere un comportamento corretto nelle relazioni interne con gli Organi Sociali, gli altri soci e con i terzi;
 - g) ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere agli scopi, al buon nome o al patrimonio dell'Associazione.
- 7) Al socio che non osservi lo statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dall'Organo di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque rechi pregiudizio col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dall'Organo di Amministrazione le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
 - b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
 - c) esclusione.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1) La qualità di associato si perde:
- a) per decesso;
 - b) per esclusione per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 180 giorni dal termine di versamento richiesto; l'Organo di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento; l'associato decaduto per mancato pagamento della quota associativa può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto;
 - c) per esclusione a causa di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamenti o deliberazioni degli Organi Sociali;
 - d) per recesso volontario: ogni socio può in ogni momento senza oneri esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte dell'Organo di Amministrazione della relativa notifica scritta, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione; il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.
- 2) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
- 3) Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Società D'ordine

Diavola



All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio;

- 4) Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto;
- 5) Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative o di altre somme eventualmente versate.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1) Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
- 2) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea.
- 4) L'Associazione deve inoltre fornire ai propri volontari adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

- 1) Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- 2) L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3) L'Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, sempre che l'apporto dell'attività degli aderenti permanga prevalente.
- 4) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30, comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni che siano in

giur. 10/10/2022

Scatella Bonare

Davide



possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 comma 2 del codice civile e nei limiti stabiliti dall' art. 8 comma 3 lettera b) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Titolo IV Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidentee, nei casi previsti per legge o qualora l'assemblea dei soci eserciti la facoltà di istituirli:
 - e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) Tutte le cariche sociali sono elettive
- 3) Per la gratuità delle cariche sociali si rimanda all'art. 12 del presente Statuto
- 4) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 5) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art.14 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

- 1) L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto ad esprimere un voto.
- 3) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata; ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.
- 4) Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.
- 5) Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli

Le catell. Donato

Diana Jernard

12/08/2022 15:01

Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

- 6) L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera dell'Organo di Amministrazione, almeno una volta all'anno entro sei (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto d'esercizio consuntivo.
- 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato designato in sede di riunione assembleare.
- 8) All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 9) L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.
- 10) Nei casi di cui al comma 9) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
- 11) Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 12) La convocazione deve pervenire ai soci tramite comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata per lettera, email, messaggio SMS o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
- 13) L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 14) La convocazione è anche resa pubblica negli stessi termini, di cui al comma 12 del presente articolo, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale.
- 15) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
- 16) È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato. In questi casi l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 17) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 27 comma 5.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- 1) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:
 - a) discutere e approvare il bilancio o rendiconto d'esercizio consuntivo e la relazione di missione predisposti dall'Organo di Amministrazione;



- b) discutere e approvare il programma e il bilancio previsionale per l'anno successivo o comunque le linee guida delle attività sociali redatti dall'Organo di Amministrazione;
- c) discutere e approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo amministrativo scegliendoli tra i propri associati;
- e) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- f) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'organo di revisione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) discutere e approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione, concedendo ai ricorrenti la più ampia garanzia di contraddittorio;
- k) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- l) fissare l'ammontare delle quote associative annuali e di eventuali altri contributi associativi ordinari;
- m) fissare eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- n) discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione, da altro organo sociale o da altri soci intervenuti in assemblea.
- 2) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
- 4) Le delibere assembleari sono vincolanti per tutti gli aderenti.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1) È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.



- 2) Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera:
- a) in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1) Ciascun associato ha diritto di voto secondo quanto stabilito dall'Art. 14 c. 3, c4 e c.5 del presente statuto
- 2) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
- 4) Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 5) I consiglieri devono astenersi dal voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 6) Gli associati devono astenersi dal voto nelle deliberazioni in cui si palesi un conflitto di interessi.

Art.18 - L'Organo di Amministrazione: composizione e durata in carica

- 1) L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2) L'Organo di Amministrazione opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente eletto al suo interno, che può variare da cinque a undici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 4) I membri dell'Organo di Amministrazione devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.
- 5) Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

Scatellone

Dionisio



temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- 6) I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.
- 7) I membri dell'Organo di Amministrazione decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione.
- 8) L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente,
- 9) L'Organo di Amministrazione nomina il Segretario ed il Tesoriere.
- 10) La funzione di Segretario e di Tesoriere può essere svolta dalla stessa persona.
- 11) È compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.
- 12) È compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art.19 - Organo di Amministrazione: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

- 1) All'Organo di Amministrazione spettano:
 - a) tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - e) gestire la contabilità, predisporre il bilancio o rendiconto d'esercizio consuntivo e la relazione di missione da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
 - f) redigere il programma e il bilancio previsionale per l'anno successivo o comunque le linee guida delle attività sociali da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
 - g) predisporre l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
 - h) elaborare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando le voci di spesa;
 - i) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione; il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere possono essere scelti anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci; il Segretario in particolare verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Locatelli - Bonare

Dienerbacher

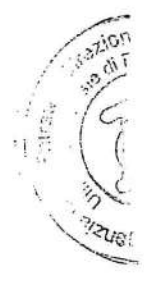


di Bergamo

- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) deliberare sulle domande di ammissione a socio;
 - l) deliberare in merito all'esclusione del socio ove ne ricorrano i presupposti;
 - m) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - o) assumere eventuale personale dipendente se necessario per garantire la continuità della gestione, in caso non sia sufficiente l'apporto dei volontari dell'Associazione, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 16 e dall'art. 33 comma 1) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Associazione;
 - p) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, nel caso non abbiano la qualifica di avente diritto a voto deliberativo, possono comunque essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee con voto consultivo.
 - q) ove lo ritenga utile o necessario, e secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, istituire un Direttore o un Comitato Esecutivo le cui riunioni andranno verbalizzate in apposito registro;
 - r) delegare al Presidente, al direttore o al Comitato Esecutivo, se istituiti, l'ordinaria amministrazione;
 - s) esercitare la facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
 - t) assegnare attestati di benemerenza a persone fisiche, altre organizzazioni di volontariato, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, altri soggetti privati che abbiano nel tempo fornito un contributo economico significativo o esercitato rilevanti attività in favore dell'Associazione, sostenendone lo scopo e la sua valorizzazione;
 - u) conferire attestati di elogio formale ai volontari che per il loro impegno e per le attività svolte all'interno dell'Associazione si siano particolarmente distinti;
 - v) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - w) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - x) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure, non espressamente previsti nello statuto, necessari all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, purché non siano riservati dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.
- 2) L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 mesi, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno
- 3) L'Organo di Amministrazione deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o, se

Scatelli Donato

Dondan



- istituito, dall'organo di revisione. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) La convocazione, fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, deve pervenire ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
 - 5) L'Organo di Amministrazione può riunirsi inoltre mediante altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
 - 6) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
 - 7) Alle riunioni del Organo di Amministrazione possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.
 - 8) L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione nominato tra i presenti.
 - 9) Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
 - 10) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
 - 11) Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali dell'Organo di Amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti.
- 3) Resta in carica tre anni, è rieleggibile e può essere revocato dall'Organo di Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4) La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.
- 5) Il Presidente:
 - a) provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di Amministrazione, del Comitato esecutivo, se istituito, e li presiede;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;



- d) è autorizzato a firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- f) in caso di necessità e urgenza, può agire con i poteri dell'Organo di Amministrazione, chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
- 6) Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
- 7) In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal membro dell'Organo di Amministrazione più anziano di età.
- 8) Di fronte agli aderenti, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 21 - Decadenza e sostituzione dei consiglieri

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, c.5, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.
- 1) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi.
- 2) In caso di impossibilità o rifiuto di questo, l'Organo di Amministrazione nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti.
- 3) I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.
- 4) Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.
- 5) In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti l'assemblea sarà convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.
- 6) Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la metà o la maggioranza dei componenti eletti in sede di assemblea, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni

p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.I.0047384.16-08-2022.h.10:06

10/08/2022
10:06
p_bg.p_bg

l'Assemblea che procederà ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione.

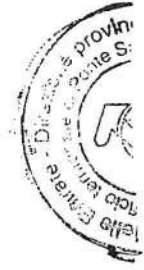
- 7) Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1) L'Assemblea dei soci nomina l'organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 2) Può essere monocratico o formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 3) L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili
- 4) Nel caso di organo collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 5) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 6) Nel caso di organo collegiale e se, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 7) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

- 1) È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.



- 2) Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 3) Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
- 4) L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

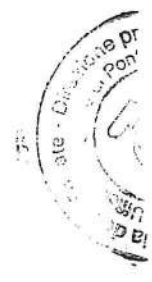
- 1) L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
- 2) L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
- 3) L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 4) Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6) Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 7) Il componente dell'organo di revisione deve essere un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Il Collegio Arbitrale

- 1) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
- 2) Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

- 1) Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



- 2) I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

- 1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
 - f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 2) I libri di cui alle lettere a), b), c), f) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, i libri di cui alla lettera d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 3) I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4) Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
- 5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio d'esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.



Art.29 - Patrimonio e mezzi finanziari

- 1) Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- 3) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi volontari degli aderenti;
 - b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c) contributi di privati;
 - d) contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) contributi di organismi internazionali;
 - f) donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h) da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - i) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - j) da rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - k) da entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - l) da altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - m) da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- 4) I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Art. 30 - Quote associative e contributi

- 1) Le quote e i contributi associativi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
- 2) Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
- 3) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.



- 4) È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
- 5) I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e la quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto.
- 6) I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.
- 7) In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
- 8) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 31 - Assicurazione dei volontari

- 1) Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 2) L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio

- 1) L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
- 2) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 3) Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio o rendiconto d'esercizio consuntivo, di quello preventivo, della relazione di missione e del programma di attività, che dovranno essere approvati a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 4) Il bilancio o rendiconto d'esercizio deve essere redatto nella forma e con le modalità previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modificazioni.
- 5) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 6) Nei medesimi termini di cui al comma 3, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



- 7) I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'organo di controllo, se istituito, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
- 8) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
- 9) Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- 10) Il bilancio o rendiconto d'esercizio consuntivo e quello preventivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.
- 3) Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
- 4) Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di funzionamento

- 1) Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale.
- 2) Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Art.35 - Norme di rinvio

Scatelli Dione

Dione



Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Barzana, 24 Settembre 2019

Il Presidente
(Francesco Diana)

Il Segretario
(Doriana Locatelli)